



Deliberazione n. 1408

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. **Raffaello Stradoni** ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASCICOLO 131/19 (1.01.03) - FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA SAN CLEMENTE - CONVENZIONE - SERVIZIO OBITORIO - PERIODO 2020 | 2021



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Azienda, con atto deliberativo n° 1545 del 04/12/2019 ha approvato il rinnovo della convenzione con la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura S. Clemente per i seguenti servizi:

- polizia mortuaria in favore della Casa di Cura;
- smaltimento di pezzi anatomici riconoscibili

DATO ATTO che la convenzione a disciplina dei rapporti fra Casa di Cura San Clemente e Azienda fissa la scadenza del rapporto nel il 31/12/2019;

PRESO ATTO che la Casa di Cura S. Clemente ha espresso la necessità di proseguire la collaborazione in premessa anche per il biennio 2020 - 2021 (prot. n. 467/2019/uff. leg - prot. ASST Mantova n. 55024 del 20/11/2019 - in atti);

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria";
- la Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 - "Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale";
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.04 - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- la Deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005 - "Attuazione del Regolamento Regionale n. 6/04 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre";
- l'atto deliberativo n° 808 del 25/09/2014 "Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale";

ACQUISITA la disponibilità dell'équipe appartenente alla Struttura Semplice di Medicina Mortuaria e Tanatologia afferente alla S.C. Anatomia Patologica a garantire le prestazioni sopra indicate in favore della Casa di Cura per il periodo richiesto;

RITENUTO di procedere al rinnovo della convenzione con la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente finalizzata alla fruizione del servizio di camera mortuaria dell'Azienda, alle condizioni di seguito brevemente riassunte:

- decorrenza convenzione: 01/01/2020;
- scadenza convenzione: 31/12/2021 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività oggetto del presente atto;
- condizioni economiche:



- Fino a 100 servizi: € 200,00 per ogni salma ospitata + IVA
 - Oltre 100 servizi: € 240,00 per ogni salma ospitata + IVA
- Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle seguenti voci:
- utilizzo dell'ambiente;
 - vestizione e/o toeletta;
 - utilizzo di frigo coprisalma e/o celle frigorifere;
 - certificazioni
 - asportazione di stimolatori cardiaci/nervosi
- Esame autoptico: € 800,00 per ogni salma + IVA
 - Smaltimento di parte anatomica riconoscibile: € 100,00 + IVA per ciascuna parte anatomica smaltita;
- trasporto: il trasporto della salma e delle parti anatomiche da smaltire presso le camere mortuarie dell'Azienda si intende a carico della Casa di Cura.

TENUTO CONTO che l'attività svolta in favore della Casa di Cura e la ripartizione dei compensi sono da considerarsi in regime di libera professione d'équipe, secondo quanto stabilito dal Regolamento Aziendale in materia di libera professione intramuraria di cui al citato atto deliberativo n° 808 del 25/09/2014;

VISTO il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari e dal Responsabile del Procedimento;
- l'attestazione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie di regolarità contabile e di imputazione a Bilancio dei costi derivanti dal presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente finalizzata alla fruizione del servizio di camera mortuaria dell'Azienda, alle condizioni di seguito brevemente riassunte:
 - decorrenza convenzione: 01/01/2020;
 - scadenza convenzione: 31/12/2021 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività oggetto del presente atto;
 - condizioni economiche:
 - Fino a 100 servizi: € 200,00 per ogni salma ospitata + IVA




- Oltre 100 servizi: € 240,00 per ogni salma ospitata + IVA
- Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle seguenti voci:
- utilizzo dell'ambiente;
 - vestizione e/o toeletta;
 - utilizzo di frigo coprisalma e/o celle frigorifere;
 - certificazioni
 - asportazione di stimolatori cardiaci/nervosi
- Esame autoptico: € 800,00 per ogni salma + IVA
 - Smaltimento di parte anatomica riconoscibile: € 100,00 + IVA per ciascuna parte anatomica smaltita;
- trasporto: il trasporto della salma e delle parti anatomiche da smaltire presso le camere mortuarie dell'Azienda si intende a carico della Casa di Cura.
2. di precisare che l'attività svolta dal personale medico e del comparto della Struttura Semplice di Medicina Mortuaria e Tanatologia afferente alla S.C. Anatomia Patologica e la ripartizione dei compensi è da considerarsi in regime di libera professione d'équipe, secondo quanto stabilito dal Regolamento Aziendale in materia di libera professione intramuraria di cui al citato atto deliberativo n° 808 del 25/09/2014;
 3. di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
 4. di imputare al conto economico n. 65201590 del Bilancio 2020 | 2021 gli introiti derivanti dalla erogazione del servizio osservazione salme;
 5. di imputare al conto economico n. 65153050 del Bilancio 2020 | 2021 gli introiti derivanti dalla esecuzione dell'esame autoptico;
 6. di gestire come segue la quota spettante al personale esercente tale attività:
 - conto n° 80354030 del Bilancio 2020 | 2021 – personale ruolo sanitario
 - conto n° 80355010 del Bilancio 2020 | 2021 – personale ruolo tecnico




7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Raffaello Stradoni


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari


IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Benioletti


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr. Renzo Boscaini



Allegato alla deliberazione n. 1408 del 18/12/2019

Proposta n. 118

Oggetto: FONDAZIONE TERESA CAMPLANI – CASA DI CURA SAN CLEMENTE –
CONVENZIONE – SERVIZIO OBITORIO – PERIODO 2020 - 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura
Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari
Dr.ssa Anna Bonini

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Anna Bonini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente compensati dai ricavi prodotti dal medesimo:

conto economico n° 65201590 del Bilancio 2020 | 2021

conto economico n° 65153050 del Bilancio 2020 | 2021

conto economico n° 80354030 del Bilancio 2020 | 2021

conto economico n° 80355010 del Bilancio 2020 | 2021

Il Direttore della Struttura Complessa
Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 02/01/2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

SERVIZIO OBITORIO

CONVENZIONE

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dott. Raffaello Stradoni

di seguito denominata semplicemente Azienda

e

La Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente - sede legale: Via Moretto, 33 – Brescia / sede operativa: V.le Pompilio n. 65 – Mantova - (C.F. e P.IVA. 03372480982) – in persona del Consigliere Delegato Fondazione Camplani Dott. Fabio Russo

di seguito denominata Casa di Cura

PREMESSO che:

- La Casa di Cura ha la necessità di avviare una collaborazione con l'Azienda finalizzata:
 - ✓ all'utilizzo delle camere mortuarie dell'Azienda ove traslare le salme dei propri pazienti deceduti durante il ricovero;
 - ✓ all'espianto e allo smaltimento di apparecchi pace maker o similari sulle salme;
 - ✓ all'esecuzione dell'esame autoptico (se richiesto);
 - ✓ lo smaltimento di pezzi anatomici riconoscibili inviati dalla Casa di Cura;
- l'Azienda è in grado di garantire tale attività tramite il personale medico e del comparto afferente alla Struttura Semplice di Medicina Mortuaria e Tanatologia;
- I Professionisti individuati risultano disponibili all'assunzione dell'incarico al di fuori dell'orario di servizio;
- I Professionisti individuati risultano autorizzati dalla Direzione Sanitaria Aziendale, a seguito di verifica delle condizioni di compatibilità, sotto il profilo giuridico e organizzativo e dell'assorbimento prioritario delle attività istituzionali;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 – "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria";

- la Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 – “Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale”;
- il DCC n. 201 del 14.12.97 “Accorpamento dei servizi funerari trasporto e onoranze funebri”, con cui l’Amministrazione Comunale di Mantova, nell’ambito dell’accorpamento dei Servizi Funerari trasferisce alla TEA anche le funzioni di Polizia Mortuaria di sua competenza;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.04 - “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- la Deliberazione n. VII/20278 del 21.01.2005 – “Attuazione del Regolamento Regionale n. 6/04 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre”;
- l’atto deliberativo n° 808 del 25/09/2014 “Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale”;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L’Azienda mette a disposizione il proprio servizio di obitorio al fine di accogliere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto e nei termini della normativa sopra indicata, le salme dei pazienti deceduti durante il ricovero presso la Casa di Cura.

Qualora si rendesse necessario, l’Azienda garantisce la rimozione dal cadavere di stimolatori cardiaci/nervosi, l’esame autoptico, se richiesto, e lo smaltimento di pezzi anatomici riconoscibili inviati dalla Casa di Cura;

L’Azienda inoltre garantisce la messa a disposizione di locali appositamente predisposti per lo svolgimento delle cerimonie previste dai culti ammessi.

ART. 2 – Modalità di esecuzione

L’Azienda assicura l’accoglienza presso le proprie camere mortuarie, ferma restando la disponibilità di posti liberi, delle salme dei pazienti deceduti in Casa di Cura.

La Casa di Cura provvederà ad inviare formale richiesta trasmettendo all’Azienda il modulo allegato (All. A).

Durante la permanenza della salma presso le proprie camere mortuarie l’Azienda garantisce:

- la preparazione e la vestizione della salma;
- l’incassamento;
- l’utilizzo di frigo copri salma e/o celle frigorifere;
- la compilazione del certificato necroscopico;
- la asportazione di stimolatori cardiaci/nervosi il cui smaltimento avverrà secondo le modalità adottate presso l’Azienda;
- l’esame autoptico (se richiesto).

E’ prevista la possibilità per la Casa di Cura di inviare parti anatomiche riconoscibili per il loro successivo smaltimento secondo le procedure in uso presso l’Azienda.

La Casa di Cura provvederà alla consegna della parte anatomica riconoscibile, accompagnata dal modulo di consenso allo smaltimento (All. D), presso le Camere Mortuarie dell'Azienda nei giorni feriali e festivi e comunque nell'ambito delle fasce orarie di apertura del servizio visualizzabili tramite il seguente link <https://www.asst-mantova.it/camere-mortuarie/>.

Tali attività sono garantite dal personale medico e del comparto in regime libero professionale.

L'Azienda non si assume la responsabilità delle azioni o delle eventuali omissioni eseguite dagli operatori coinvolti.

la Casa di Cura provvederà con propri mezzi alla traslazione della salma presso l'Azienda.

La traslazione potrà avere luogo nei seguenti orari: 08,00 -18,30 direttamente, negli altri orari tramite la portineria la salma sarà deposta nella sala fredda.

ART. 3 – Rapporti economici

A fronte dell'attività resa la Casa di Cura verserà all'Azienda i seguenti importi:

- Fino a 100 servizi: € 200,00 per ogni salma ospitata + IVA
 - Oltre 100 servizi: € 240,00 per ogni salma ospitata + IVA
- Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle seguenti voci:
- utilizzo dell'ambiente;
 - vestizione e/o toeletta;
 - utilizzo di frigo coprisalma e/o celle frigorifere;
 - certificazioni
 - asportazione di stimolatori cardiaci/nervosi
- Esame autoptico: € 800,00 per ogni salma + IVA
 - Smaltimento di parte anatomica riconoscibile: € 100,00 + IVA per ciascuna parte anatomica smaltita;

Il trasporto della salma e delle parti anatomiche riconoscibili presso le Camere Mortuarie dell'Azienda si intende a carico della Casa di Cura.

Sulla base della rendicontazione dell'attività resa dagli operatori e risultante dalla modulistica, l'Azienda provvederà a predisporre e trasmettere regolare fattura alla Casa di Cura.

ART. 4 – Decorrenza e validità

Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza 31/12/2021 salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Qualora il rapporto oggetto della presente convenzione non risultasse più adeguato alle nuove esigenze organizzative e finanziarie degli Enti stipulanti, è fatta salva la possibilità per entrambi di risolvere anticipatamente il rapporto convenzionale con un preavviso di 30 giorni previa comunicazione a mezza raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 5 - Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano si d'ora che ASST Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 6 - Trattamento dati sensibili

I Professionisti coinvolti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 7 – Codice di comportamento dipendenti

ASST Mantova e Casa di Cura dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 8 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 11 - Disposizioni finali


Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Il Direttore Generale

Dott. Raffaello Stradoni



Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente

Consigliere Delegato Fondazione Teresa Camplani

Dott. Fabio Russo

Su carta intestata della Casa di Cura

ALLEGATO A

MODULO RICHIESTA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA

Spett.le
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova
Via Lago Paiole, 10
46100 MANTOVA

La Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura San Clemente, con sede a Mantova in V.le Pompilio, 65 - C.F. e P.IVA. 03372480982, nella persona del suo Rappresentante Legale _____,

C H I E D E

che la salma del Sig. _____ deceduto il _____ venga accolta presso le Camere Mortuarie di Codesta Azienda dal _____ al _____.

Si richiede inoltre che la salma venga sottoposta alle seguenti procedure:

- rimozione di stimolatore SI NO
- esame autoptico SI NO

Mantova _____

**FONDAZIONE TERESA CAMPLANI – CASA DI CURA SAN CLEMENTE
IL DIRETTORE SANITARIO**

ALLEGATO B

PROCEDURA OPERATIVA PER ATTIVITA' DI ESPIANTO DI STIMOLATORE CARDIACO/NERVOSO – ESAME AUTOPTICO

1. Qualora si presenti la necessità di procedere alla rimozione di stimolatori cardiaci/nervosi o alla esecuzione di esami autoptici sulle salme accolte dall'Azienda, la Casa di Cura, previo il rilascio del certificato necroscopico da parte dell'autorità competente, avvalendosi del modulo Allegato A), comunicherà all'Azienda l'esigenza di sottoporre la salma alle procedure sopra indicate.
Gli Operatori erogheranno tali prestazioni al termine del proprio turno di lavoro osservato presso l'Azienda; in caso di impossibilità, sarà cura dell'Operatore stesso avvisare un collega affinché il servizio venga garantito come previsto dalla convenzione.
2. Una volta eseguita la rimozione o l'esame autoptico, l'Operatore provvederà alla compilazione del modulo allegato (ALL. C) - redatto in duplice copia - riportando i dati necessari all'identificazione dell'Operatore e del defunto. Il modulo verrà successivamente sottoscritto sia dall'Operatore che dalla Casa di Cura.
3. Una copia del modulo in parola, consegnata alla Casa di Cura, avrà lo scopo di certificare l'avvenuta rimozione dello stimolatore e/o l'esecuzione dell'esame autoptico.
4. La seconda copia del modulo unitamente alla rendicontazione dell'attività svolta, dovrà essere inoltrata dall'Operatore alla Struttura Risorse Economiche Finanziarie dell'Azienda la quale provvederà a predisporre e trasmettere alla Casa di Cura.

ALLEGATO C

Spett.le
Fondazione Teresa Camplani
Casa di Cura S. Clemente
Viale Pompilio, 65
46100 MANTOVA

Alla
Struttura Risorse Economiche
Finanziarie
Azienda Socio Sanitaria Territoriale

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____

Via _____ n° _____

DICHIARA che

Il defunto _____

Nato _____ il _____

Deceduto il _____ alle ore _____

Residente a _____

Via _____ n° _____

Per conto della Casa di Cura S. Clemente è stato sottoposto a:

rimozione di stimolatore cardiaco/nervoso –

data _____ - ore _____

esame autoptico –

data _____ - ore _____

Casa di Cura San Clemente
L'Operatore

Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Mantova
L'Operatore

ALLEGATO D

Su carta intestata della Casa di Cura

CONSENSO alla cremazione o inumazione di parte umana riconoscibile

Il sottoscritto _____
Nato a _____
Residente a _____
Ricoverato presso la Unità Operativa di _____

DISPONGO

con la presente la cremazione o l'inumazione della parte anatomica che mi verrà amputata (_____) in data _____ secondo le modalità indicate dalla convenzione sottoscritta con la Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

Rinuncio quindi all'assunzione diretta degli oneri di sepoltura.

Data _____

Firma del paziente _____

Firma del Medico _____